

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI ARREDI per la sede dei servizi demografici del Comune di Carpi

CIG – A03FD92799
CPV - 39130000-2 Mobili per uffici
CUP - C94J23000980004

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi su misura per la nuova sede dei Servizi Demografici del Comune, da affidare mediante *affidamento diretto* ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs 36 del 31.3.2023 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, oltre a quello di rotazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza e libera concorrenza.

In seguito alla generale risistemazione interna del fabbricato sito in viale dei Cipressi n.1 a Carpi, angolo via Catellani, l'Ente ha l'esigenza di completare gli spazi con arredi in un'ottica di ottimizzazione delle postazioni di lavoro e del desk di accoglienza dei cittadini, anche nei termini di ergonomia, design e comunicazione, accessibilità alle persone diversamente abili.

L'arredo nel suo complesso deve essere strutturato in modo tale da garantire efficienza e funzionalità, presentare caratteristiche di flessibilità, aggregabilità e componibilità in modo da essere facilmente adattabile agli ambienti e alle eventuali modificazioni degli stessi, agli ampliamenti dell'arredo nel tempo.

Il contratto comprende ogni fornitura di materiale, che dovrà essere consegnato perfettamente ultimato e funzionante, nonché la manodopera specializzata, qualificata e comune per l'installazione degli arredi che lo prevedono.

Sono altresì compresi nell'appalto tutti gli oneri:
di imballaggio, di trasporto fino a destino e scarico;
di montaggio di parte del sistema degli arredi e illuminazione;
di trasporto e smaltimento dei materiali di imballaggio e di risulta (Oneri CONAI compresi);
di posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Il dettaglio dei beni, la tipologia di arredi e dei complementi, le specifiche tecniche sono definite in appositi elaborati integralmente richiamati e vincolanti per il fornitore, predisposto dal progettista incaricato dal Settore S5 del Comune e costituiti da:

allegato A) Capitolato tecnico,
allegato B) nella Relazione sulle Finiture
allegato C) Computo metrico
allegato D) Pianta generale
Allegato E) planimetrie generali

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

Stazione appaltante: Stazione appaltante: Comune di Carpi, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 00184280360;
Responsabile unico di progetto: dott.ssa Susi Tinti –Dirigente del Settore Affari Generali dell’Unione delle terre D’Argine
Direttore dell’Esecuzione: arch. Cristiano Rinaldi
Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l’Amministrazione.

Il CPV di riferimento dell’appalto è 39130000-2 Mobili per uffici, categoria 1 “Arredi per ufficio e complementi di arredo” del CAPITOLATO TECNICO – “ALLEGATO 3” AL CAPITOLATO D’ONERI “PRODOTTI” PER L’AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI SEGUITO INDICATE, DEL SETTORE MERCEOLOGICO “ARREDI, COMPLEMENTI ED ELETTRODOMESTICI -MEPA.

Art. 2 - Durata dell’appalto

L’affidatario deve provvedere alla fornitura degli arredi oggetto del presente appalto entro il termine massimo di giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi, decorrenti dalla data di approvazione da parte del DEC del progetto esecutivo completo delle finiture.

E’ fatta salva la facoltà di richiedere una proroga del termine di consegna, secondo quanto previsto all’art 12 del presente capitolato.

Art. 3 – Importo dell’appalto e opzioni

L’importo della fornitura oggetto di appalto è di complessivi € **116.945,00** IVA di legge esclusa.

L’importo è stimato a corpo e comprende la fornitura di tutti gli articoli richiesti nell’allegato **Computo Metrico**.

L’importo dell’appalto è stato determinato sulla base di una raccolta informale di preventivi volti ad individuare i prezzi praticati dagli operatori del settore e sulla base di precedenti forniture analoghe effettuate dall’Ente, che tengono conto pertanto della specificità dell’utilizzo degli arredi.

Non sono previsti oneri per la sicurezza per interferenze e quindi non si reputa necessario predisporre il Documento di valutazione dei rischi di interferenza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Gli oneri derivanti da eventuali interferenze verranno calcolati al momento della sopraggiunta causa mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.

È fatto comunque onere alla ditta incaricata di valutare le eventuali interferenze, secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

L’Amministrazione si riserva di richiedere:

ulteriori arredi e complementi che si rendessero necessari l’esecuzione dell’appalto ai sensi dell’art 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023 entro i termini di scadenza dell’appalto per un importo stimato in € 3.000,00 (IVA 22% esclusa);

Art. 4 – Luogo di consegna

Il fabbricato per il quale dovranno essere posati gli arredi ha uno sviluppo di circa 600 mq si articola su un unico livello al piano terra ed è sito in viale dei Cipressi n.1 a Carpi, angolo via Catellani, accessibile direttamente dalla viabilità (pista ciclopedonale) e dal parcheggio multipiano adiacente.

Art. 5 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- il Regolamento dei Contratti del Comune di Carpi
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- il Codice civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto;
- il capitolato tecnico
- la relazione sulle finiture
- il computo metrico

Art. 7 - Caratteristiche dell'appalto

I prodotti dovranno essere di elevata qualità, dovranno possedere le caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico e, in ogni caso, essere in tutto conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, possedere il marchio CE e la certificazione di non tossicità dei materiali utilizzati. I prodotti dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate nelle schede tecniche fornite in sede di offerta.

Nel computo metrico sono dettagliati gli articoli e le loro caratteristiche minime, fatta salva la possibilità di accettare articoli con caratteristiche simili, senza aggravio di costi a carico dell'Amministrazione e sempre che le alternative proposte siano ritenute funzionali all'esigenze dell'Amministrazione.

Eventuali modifiche di articoli prima dell'approvazione del progetto esecutivo o anche durante l'esecuzione dell'appalto, saranno autorizzate dal DEC, semprechè non comportino una variazione del corrispettivo dell'appalto.

La fornitura deve rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni, di cui all' Allegato 1 del Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica del 23.06.2022.

Gli arredi e le attrezzature proposti dovranno essere certificati in merito a test per la sicurezza, la resistenza e l'atossicità presso laboratori riconosciuti e autorizzati che ne certificano la qualità.

Sono incluse le pareti interne mobili (sistemi di partizione interne non portanti) come definite nella norma UNI 10700.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione richiederà idonea certificazione dei prodotti proposti.

Tutto il materiale dovrà essere accompagnato da relativo Documento di trasporto (DDT), emesso dal mittente al momento della spedizione.

Unitamente al materiale, dovrà essere consegnata la relativa attestazione di conformità e di rispetto dei requisiti tecnici minimi e delle quantità richieste nel capitolato tecnico.

Il materiale si intende consegnato integro e privo di difetti, provvisto di imballo non alterato in alcun modo.

L'appaltatore si impegna a sostituire entro il termine massimo di 4 (quattro) giorni lavorativi dalla segnalazione (effettuata a mezzo posta elettronica) il materiale che, a un controllo del Direttore dell'esecuzione, risulti non conforme o che presenti difetti che possono comprometterne l'uso, la funzionalità o il decoro.

La Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, ed in caso di comprovate esigenze, la facoltà di posticipare e/o interrompere, anche solo temporaneamente, la consegna della fornitura senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire e senza aumenti di costi per l'Amministrazione. Le operazioni di posa in opera dovranno procedere in modo regolare e senza interruzioni. Al termine delle operazioni suddette gli arredi dovranno essere perfettamente funzionanti, pronti all'impiego specifico e all'uso pieno e incondizionato.

Si precisa che la fornitura sarà ultimata solo quando tutto quanto previsto in appalto sarà concluso a regola d'arte in ogni sua parte.

Si conviene anche che il RUP e l'Amministrazione possano utilizzare le forniture appaltate o parte di esse prima del verbale di ultimazione senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi non previsti in questo capitolato.

Dalla data di ultimazione della fornitura decorreranno i termini per l'effettuazione della verifica di conformità.

Nel caso vi fossero da evidenziare all'appaltatore eventuali segnalazioni, osservazioni e/o richieste di chiarimenti e/o prescrizioni, il Comune di Carpi assegnerà un termine di dieci (10) giorni per la presentazione da parte dell'Appaltatore delle proprie precisazioni e/o per il compimento delle prescrizioni cui è richiesto di uniformarsi. Nel caso, invece, tale valutazione fosse negativa a causa di rilevante inadempienza contrattuale, l'Amministrazione procederà a formalizzare la relativa contestazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 8 - Garanzia post vendita

L'appaltatore deve garantire il perfetto funzionamento dei prodotti oggetto della fornitura ed il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del certificato di regolare esecuzione, per arredi e pareti, di anni 6 (sei) per le poltrone.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio.

La garanzia non comprende difetti causati da:

- normale usura nel tempo;
- uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti;
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti, esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni;
- cause di forza maggiore.

Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati

entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta d'intervento, salvo diverso termine concordato con la Stazione appaltante

Art. 9 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 10 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Art. 12 - Proroghe e differimenti

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le attività nei termini contrattuali o comunque nel rispetto delle scadenze di cui al precedente art. 2, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicati, purché prima della scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata direttamente al RUP

La proroga verrà concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) gg dal ricevimento della richiesta.

Art. 13 - Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 14 - Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) penale per ritardo: la stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, nell'ipotesi di mancata consegna, anche parziale, o ritardo della fornitura ordinata:

penale del 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto alla scadenza di cui all'art. 2 e art. 7 del presente capitolato.

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

b) penale per inadempimento: La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento delle attività di cui all'art. 7 del presente capitolato o delle prescrizioni previste nel Capitolato tecnico.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Art. 15 - Risoluzione

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art.16 - Cessione del contratto e cessione di crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti

l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 18 – Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 19 - Modifiche contrattuali

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – Pagamento delle fatture

La fornitura in oggetto sarà fatturata in un'unica soluzione a completamento della posa di tutti gli arredi/articoli previsti nel computo metrico e corrispondenti al progetto esecutivo completo di finiture, approvato dal DEC.

Ai sensi dell'art 38 dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, la fatturazione sarà autorizzata previa certificazione di regolare esecuzione rilasciata dal DEC e confermata dal RUP entro 30 giorni dall'ultimazione dell'appalto.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **UFT5W3** previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

Il Responsabile Unico del Progetto, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento ai servizi finanziari competente che procede al pagamento entro trenta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 21 - Obblighi di tracciabilità

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'Unione delle Terre d'Argine ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

a) utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;

a) registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 22 - Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'affidatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del d.lgs. 36/2023, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto in base ai casi contemplati dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023 e a cui si rinvia.

La garanzia è costituita, a scelta della ditta affidataria:

a) esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente con versamento effettuato presso la Tesoreria _____ con le seguenti coordinate: _____, IBAN: _____ indicando come causale che trattasi di garanzia definitiva per la concessione in oggetto, indicando il CIG: _____.

E' possibile costituire la garanzia provvisoria anche tramite il sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione PagoPA.

A tal fine è necessario:

- collegarsi al sito istituzionale _____;
- cliccare su Servizi Online/PagoPA;
- cliccare su Accedi nel portale dei pagamenti dei cittadini;
- selezionare "PAGAMENTO SPONTANEO", quindi "GARE – DEPOSITO DI CAUZIONE DEFINITIVA".

Dopo aver compilato i dati richiesti, è possibile effettuare direttamente il pagamento online oppure scaricare l'avviso PagoPA e seguire le indicazioni "DOVE PAGARE?" riportate sull'avviso stesso.

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa .

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

Art. 23 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 24 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 25 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 26- Riservatezza

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Sindaco p.-t. del Comune di Carpi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it tel. +39 059/649111, indirizzo e-mail sindaco@pec.comune.carpi.mo.it;

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'ing. Maurizio Pastore contattabile all'indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it ;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Carpi implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro

soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

